

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

(Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, , del 17.02.2010)

PREAMBOLO.....	2
TITOLO I - Disposizioni comuni e principi generali	3
CAPO I - Oggetto e finalità della normativa	3
Art. 1 - Oggetto della legge	3
Art. 2 - Finalità generali e principi di tutela ambientale	3
TITOLO II - La valutazione ambientale strategica	3
CAPO I - Disposizioni generali	3
Art. 3 - Finalità	3
Art. 4 - Definizioni	4
Art. 5 - Ambito di applicazione	4
Art. 6 - Casi di esclusione	5
Art. 7 - Obblighi generali	5
Art. 8 - Semplificazione dei procedimenti	5
Art. 9 - Partecipazione	5
Art. 10 - Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio	6
CAPO II - Disposizioni sui soggetti e sulle competenze	6
Art. 11 - Attribuzione delle competenze	6
Art. 12 - Autorità competente	6
Art. 13 - Funzioni dell'autorità competente	6
Art. 14 - Supporto tecnico all'autorità competente	6
Art. 15 - Funzioni del proponente	6
Art. 16 - Funzioni dell'autorità procedente	6
Art. 17 - Esercizio delle competenze in forma associata	7
Art. 18 - Soggetti da consultare	7
Art. 19 - Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati	7
Art. 20 - Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale	7
CAPO III - Disposizioni sulle fasi del procedimento	7
Art. 21 - Modalità di svolgimento della VAS	7
Art. 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità	7
Art. 23 - Procedura per la fase preliminare	7
Art. 24 - Rapporto ambientale	7
Art. 25 - Consultazioni	8
Art. 26 - Espressione del parere motivato	8
Art. 27 - Conclusione del processo decisionale	8
Art. 28 - Informazione sulla decisione	8
Art. 29 - Monitoraggio	8
Art. 30 - Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali	9
Art. 31 - Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni	9
Art. 32 - Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali	9
Art. 33 - Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente	9
CAPO IV - Disposizioni di coordinamento, transitorie e attuative	9
Art. 34 - Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza	9

Art. 35 - Coordinamento tra VAS e valutazione integrata di piani e programmi (17).....	9
Art. 36 - Modifiche alla l.r. 1/2005	10
Art. 37 - Disposizioni transitorie	10
Art. 38 - Disposizioni attuative	10
TITOLO III - La valutazione di impatto ambientale	10
CAPO I - Disposizioni generali	10
Art. 39 - Oggetto della disciplina	10
Art. 40 - Valutazione previa degli effetti ambientali	10
Art. 41 - Definizioni	10
Art. 42 - Partecipazione - Raccordo con la l.r. 69/2007	11
Art. 43 - Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III	11
Art. 44 - Casi di esclusione	12
CAPO II - Soggetti del procedimento.....	12
Art. 45 - Competenze	12
Art. 46 - Amministrazioni interessate	12
Art. 47 - Strutture operative e supporto tecnico	13
CAPO III - Procedure	13
Art. 48 - Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità	13
Art. 49 - Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità	13
Art. 50 - Studio di impatto ambientale	14
Art. 51 - Procedura di fase preliminare	14
Art. 52 - Avvio della procedura di valutazione	15
Art. 53 - Inchiesta pubblica e contraddittorio	16
Art. 54 - Modifiche conseguenti alla consultazione	16
Art. 55 - Istruttoria interdisciplinare	16
Art. 56 - Disposizioni sulla semplificazione del procedimento	16
Art. 57 - Pronuncia di compatibilità ambientale	16
Art. 58 - Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale	17
Art. 59 - Disposizioni sul monitoraggio degli impatti	17
Art. 60 - Controlli e sanzioni	17
Art. 61 - Esercizio dei poteri sostitutivi	17
Art. 62 - Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri	17
Art. 63 - Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA	18
CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali	18
Art. 64 - Disposizioni transitorie	18
Art. 65 - Disposizioni attuative delle procedure	18
Art. 66 - Modifica degli allegati	18
Art. 67 - Disposizioni per la definizione dei procedimenti	18
Art. 68 - Abrogazione	18
TITOLO IV - La valutazione di incidenza	18
CAPO I - Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49)	18
Art. 69 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 56/2000	18
Art. 70 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 56/2000	18
Art. 71 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 56/2000	18
CAPO II - Norma transitoria	19

Art. 72 - Passaggio di funzioni in ordine alla valutazione di incidenza	19
TITOLO V - Disposizioni finali comuni	19
CAPO I - Disposizioni di coordinamento procedurale	19
Art. 73 - Raccordo fra VAS e VIA	19
CAPO II - Disposizioni finali	19
Art. 74 - Strategia regionale di sviluppo sostenibile	19
Art. 75 - Informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	19
Art. 76 - Disposizioni finanziarie	19
Art. 77 - Entrata in vigore	20

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale) e dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia); (3)

Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 24 luglio 2009;

Considerato quanto segue:

1. Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il d.lgs. 4/2008 che ha modificato e sostituito la parte seconda del d.lgs. 152/2006 concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto

ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata;

2. L'articolo 35 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso e che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso;

3. L'intervento legislativo regionale, oltre che urgente è opportuno in quanto, ancorché la materia rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, risponde all'esigenza di adattamento delle regole di tutela ambientale alle peculiarità locali e territoriali delle regioni;

4. La finalità generale della presente legge è pertanto, per quanto riguarda la VAS, quella di dotare la Regione di una propria normativa organica della materia, che dia attuazione alla complessiva regolamentazione contenuta nella normativa nazionale in materia adeguando al contempo la regolamentazione stessa alle peculiarità della realtà regionale, e analogamente, con riferimento alla VIA, quella di ottemperare all'adeguamento tempestivo della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), con una normativa "innovata", che qualifichi ulteriormente l'ordinamento regionale della materia, consentendo alla Regione di perseguire, con una strumentazione il più possibile adeguata anche sotto il profilo giuridico, l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile;

5. Per quanto riguarda la VAS, le finalità enunciate al punto precedente sono perseguite attraverso il fondamentale criterio dell'integrazione sistematica, ed a tutti i livelli pianificatori, della valutazione ambientale nell'ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi; tale obiettivo sarà perseguito sia direttamente attraverso la fonte normativa primaria costituita dalla presente legge, sia mediante l'apposito strumento normativo regolamentare, attuativo della legge stessa. Tale fonte specifica vedrà opportunamente unificata la materia della VAS su piani e programmi anche se con regole diversificate per adeguarle alle peculiarità rispettive. Pertanto il regolamento d'attuazione riguarderà sia la VAS sui piani e programmi regionali, sia la VAS sui piani e programmi di settore di competenza comunale, provinciale, di altri enti locali o degli enti parco regionali, sia quella sugli atti di governo del territorio e gli strumenti di pianificazione territoriale comunali e provinciali;

6. È inoltre necessario, per quanto riguarda la VAS individuare in legge regionale, in modo più preciso ed anche differenziato rispetto al d.lgs. 152/2006, le diverse funzioni affidate all'autorità procedente ed al proponente, allo scopo di garantire la massima trasparenza nell'applicazione del principio contenuto nel d.lgs.

152/2006 che richiede la separazione tra autorità procedente ed autorità competente per la VAS, confermando nella legge regionale la specificità del sistema toscano, che ha preso avvio con la normativa regionale sul governo del territorio e sulla valutazione integrata dei piani e programmi (leggi regionali 5/1995; 49/1999; 1/2005) ed è fondato sulla ripartizione delle responsabilità tra le singole amministrazioni locali e la Regione e sulla titolarità dell'approvazione dei piani/programmi affidata alle assemblee elettive. Pertanto, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale, l'autorità competente per la VAS è stata individuata nella Giunta regionale, con il supporto tecnico-amministrativo del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), mentre l'autorità procedente è individuata nel Consiglio regionale, quale organo che ha la titolarità all'approvazione dei piani e programmi regionali, lasciando agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l'individuazione di tali autorità nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge regionale;

7. Per quanto attiene alla VIA, le finalità della presente legge sono costituite, essenzialmente, da un nucleo di disposizioni di carattere strumentale che consente di conseguire, attraverso la previsione di meccanismi e modalità procedurali improntate a snellezza procedimentale la più efficace, rigorosa ed indefettibile tutela ambientale, unitamente alla necessaria semplificazione. Tali disposizioni hanno lo scopo di evitare qualunque appesantimento procedurale foriero di inutili duplicazioni di attività e valutazioni;

8. Al fine di ricomprendere in modo coordinato tutte le procedure rivolte alla valutazione degli impatti sulle varie componenti ambientali, sono state introdotte modifiche alla l.r. 56/2000 con riferimento alla procedura relativa alla valutazione di incidenza, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

9. Sulla base della normativa citata la valutazione di incidenza costituisce una procedura obbligatoria per tutti i piani, programmi ed interventi non specificatamente rivolti al mantenimento in stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale, di cui alla l.r. 56/2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito, pertanto tale procedura viene inserita in modo organico e funzionale nell'ambito del quadro complessivo della valutazione degli effetti ambientali che comprende anche i processi relativi alla VAS e alla VIA;

10. La maggior parte delle osservazioni formulate nel parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali sono state accolte e non sono state recepite quelle in contrasto

con le proposte avanzate e i principi desumibili dall'ordinamento statale di riferimento;

11. La l. 99/2009, ha introdotto alcune disposizioni in campo energetico che modificano gli allegati II, III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 incidendo sull'assetto delle competenze regionali in materia di VIA; si è posta quindi la necessità di recepire tali modifiche nell'ambito della presente legge; (4)

Si approva la presente legge

TITOLO I - Disposizioni comuni e principi generali

CAPO I - Oggetto e finalità della normativa

Art. 1 - Oggetto della legge

1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano:

- a) la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, di seguito denominata VAS, di cui al titolo II, in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Determinazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
- b) la procedura di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti, di seguito denominata VIA, di cui al titolo III, in attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2 - Finalità generali e principi di tutela ambientale

1. La Regione persegue l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nell'elaborazione, adozione ed approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base del principio di sviluppo sostenibile e degli altri principi comunitari che devono guidare l'azione pubblica in materia ambientale quali la precauzione, l'azione preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché del principio "chi inquina paga".

2. La presente legge assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la concreta attuazione, nelle procedure disciplinate nei titoli II e III, dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

TITOLO II - La valutazione ambientale strategica

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 3 - Finalità

1. Le norme di cui al presente titolo II, disciplinano le procedure per la VAS relativa a piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, la cui approvazione sia di competenza della Regione e degli enti locali.

2. La Regione assicura che venga effettuata la valutazione

ambientale dei piani e dei programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente affinché, attraverso l'integrazione efficace e coerente delle considerazioni ambientali, essi contribuiscano a promuovere la sostenibilità dello sviluppo regionale e locale.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) piani e programmi: gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, adottati o approvati da autorità regionali o locali, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;
- b) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;
- c) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- d) rapporto ambientale: il documento redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 24 e con i contenuti di cui all'Allegato 2;
- e) verifica di assoggettabilità: il processo attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale secondo le disposizioni della presente legge;
- f) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
- g) modifica sostanziale: la variazione di un piano o programma che, a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22, risulti comportare effetti negativi significativi sull'ambiente;
- h) autorità competente: è la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;
- i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;
- l) proponente: soggetto pubblico o privato, diverso dall'autorità procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;
- m) soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20;
- n) enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma secondo i criteri stabiliti dall'articolo 19;

o) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

p) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;

q) consultazione: processo costituito dall'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico finalizzato alla raccolta dei dati, alla valutazione dei piani e programmi e all'acquisizione di pareri;

r) parere motivato: provvedimento conclusivo del procedimento di VAS, espresso dall'autorità competente, avente ad oggetto la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti della consultazione;

s) dichiarazione di sintesi: documento finalizzato alla illustrazione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel rapporto ambientale, ai pareri espressi ed ai risultati delle consultazioni, evidenziando altresì le ragioni sottese alle scelte ed ai contenuti del piano o programma, alla luce delle possibili alternative individuate e valutate.

Art. 5 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.

2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006;

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3. (8)

3. L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che

determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti; (9)

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2; (9)

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti. (9)

3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006. (10)

4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della l.r. 1/2005 e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali. (11)

4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'articolo 12, comma 6 del d.lgs. 152/2006. (12)

4 ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 3-ter del d.lgs. 152/2006. (10)

Art. 6 - Casi di esclusione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge:

a) piani e programmi finanziari o di bilancio;

b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovrazionale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli enti locali competenti.

Art. 7 - Obblighi generali

1. Il procedimento per la VAS disciplinato dalla presente legge è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi. La VAS è avviata dal proponente contestualmente all'avvio del procedimento di formazione del piano o programma e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione.

2. I provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Art. 8 - Semplificazione dei procedimenti

1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è necessario il coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni.

2. Fermo restando lo svolgimento della VAS a vari livelli amministrativi, con metodi e strumenti adeguati a ciascun livello, le autorità preposte all'approvazione dei piani o programmi

tengono conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Sono fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

3. L'autorità competente vigila sulla corretta applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 38.

4. Al fine di evitare duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione di cui al capo III, sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi. Le modalità del coordinamento procedurale sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 38.

5. Per i piani e programmi di cui alla l.r. 1/2005, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all'articolo 23, possono essere effettuate contemporaneamente; in tal caso il proponente e l'autorità competente concordano che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell'articolo 22. Resta fermo che il documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23.

6. Per i piani e programmi disciplinati dalla l.r. 1/2005, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni di cui all'articolo 25, vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all'articolo 17 della l.r. 1/2005 sul piano o programma adottato, fermo restando il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 25, comma 2.

7. Ai fini di cui al presente articolo, sono utilizzate le infrastrutture informatiche previste nel programma regionale della società dell'informazione e della conoscenza, di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), al fine di instaurare relazioni efficaci ed efficienti tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della legge regionale e gli altri soggetti coinvolti ed interessati.

Art. 9 - Partecipazione

1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente.

2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa l.r. 69/2007. A tale scopo, gli enti interessati presentano all'autorità garante della partecipazione apposita domanda, corredata da specifici progetti di promozione della partecipazione e, nel caso degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, validati dai garanti locali nominati dagli enti interessati a norma e ai fini di cui agli

articoli 19 e 20 della l.r. 1/2005.

3. Nei casi di cui al comma 2:

- a) l'autorità garante per la partecipazione decide sull'ammissione della domanda di cui all'articolo 14 della l.r. 69/2007 entro quindici giorni dalla presentazione;
- b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;
- c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 69/2007;
- d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all'autorità garante per la partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.

Art. 10 - Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio

1. La presente legge assicura che la VAS si svolga in modo coordinato con la procedura di valutazione integrata disciplinata dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. In caso di piani e programmi disciplinati dalla l.r. 1/2005, la VAS, ove prescritta, viene effettuata nell'ambito del processo di valutazione integrata secondo le disposizioni della presente legge.

3. Il regolamento previsto dall'articolo 38, individua le modalità procedurali del coordinamento normativo di cui ai commi 1 e 2.

CAPO II - Disposizioni sui soggetti e sulle competenze

Art. 11 - Attribuzione delle competenze

1. Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite:

- a) alla Regione, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione;
- b) alle province, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province;
- c) ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;
- d) agli enti parco regionali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi.

Art. 12 - Autorità competente

1. L'autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

2. Per i piani e programmi approvati dalla Regione l'autorità competente è individuata nella Giunta regionale.

3. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano, nell'ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le

funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 13 - Funzioni dell'autorità competente

1. L'autorità competente:

- a) assicura il dialogo con il proponente e collabora alla formazione del piano o programma e alla valutazione dello stesso;
- b) emette il provvedimento di verifica sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, della presente legge;
- c) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
- d) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio.

Art. 14 - Supporto tecnico all'autorità competente

1. La Giunta regionale, in qualità di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica, di seguito NURV, di cui all'articolo 16 bis della l.r. 49/1999, in quanto organismo idoneo a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all'espletamento delle attività che ad essa competono sul procedimento di VAS.

2. Analogamente a quanto previsto al comma 1, le autorità competenti per la VAS delle province, dei comuni, degli altri enti locali e degli enti parco regionali, si avvalgono del supporto tecnico individuato in conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti.

Art. 15 - Funzioni del proponente

1. Il proponente provvede a tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione del piano o programma. In particolare:

- a) predispone, per la formazione del piano o programma, gli atti propedeutici all'avvio del procedimento di cui alla l.r. 1/2005 e alle vigenti leggi di settore, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS;
- b) predispone il documento preliminare nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22 e lo trasmette all'autorità competente;
- c) predispone il documento preliminare di cui all'articolo 23;
- d) collabora con l'autorità competente per definire le forme e i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale;
- e) redige il rapporto ambientale e lo mette a disposizione dell'autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico ai fini delle consultazioni.

Art. 16 - Funzioni dell'autorità procedente

1. L'autorità procedente:

- a) provvede, ove necessario, su proposta del proponente, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall'autorità competente, informandone il proponente e la stessa autorità competente;
- b) redige la dichiarazione di sintesi, su proposta del proponente;
- c) provvede all'approvazione del piano o programma.

Art. 17 - Esercizio delle competenze in forma associata

1. La Regione, in collaborazione con le province, promuove l'esercizio in forma associata delle competenze in materia di VAS, secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2005 e dalla legge regionale 16 agosto 2001 n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).

Art. 18 - Soggetti da consultare

1. L'autorità competente, in collaborazione con il proponente, ed in relazione alle scelte contenute in ciascun piano o programma, individua i soggetti ai sensi degli articoli 19 e 20, che devono essere consultati, tenendo conto:

- a) del territorio interessato;
- b) della tipologia di piano o programma;
- c) di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Art. 19 - Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati

1. Gli enti territoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), si considerano interessati alla procedura di VAS qualora il loro territorio risulti, anche solo parzialmente interessato dagli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di un piano o programma.

Art. 20 - Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale

1. Ai fini di cui alla presente legge, si considerano soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione di piani o programmi.

CAPO III - Disposizioni sulle fasi del procedimento*Art. 21 - Modalità di svolgimento della VAS*

1. L'attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3;
- b) la fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
- c) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- d) lo svolgimento di consultazioni;
- e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;
- f) la decisione;
- g) l'informazione sulla decisione;
- h) il monitoraggio.

Art. 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale, il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o

programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge.

2. Il documento viene trasmesso su supporto cartaceo ed informatico, tramite l'infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004, all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS.

3. L'autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio.

4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentito il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. E' fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l'autorità competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari.

5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web del proponente e dell'autorità competente.

Art. 23 - Procedura per la fase preliminare

1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale il proponente predispone un documento preliminare contenente:

- a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
- b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, il proponente trasmette, con modalità telematiche, il documento preliminare all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni, fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato tra proponente e autorità competente.

3. In relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima approssimazione, l'autorità competente promuove iniziative di semplificazione procedurale per il coordinamento dei pareri di volta in volta necessari, anche secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 38.

Art. 24 - Rapporto ambientale

1. Il rapporto ambientale è redatto dal proponente e contiene le informazioni di cui all'Allegato 2 alla presente legge. Esso, in particolare:

- a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sulla salute derivanti dall'attuazione del piano o del programma;
- b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla

consultazione di cui all'articolo 23;

c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;

d) indica i criteri di compatibilità ambientale, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio.

2. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).

3. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate, ai fini di cui all'articolo 8, le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell'ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.

4. Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.

Art. 25 - Consultazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, il proponente comunica all'autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. Esso provvede, contestualmente, alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), contenente:

a) il titolo della proposta di piano o programma;

b) l'indicazione del proponente e dell'autorità procedente;

c) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

2. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 1 lettera p), e del pubblico, con le modalità di cui al comma 3. Di tale documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri all'autorità competente ed al proponente.

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è depositata presso gli uffici dell'autorità competente, del proponente, e dell'autorità procedente. Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web, ed è trasmessa agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 19.

Art. 26 - Espressione del parere motivato

1. L'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Il parere di cui al comma 1, può contenere tra l'altro proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi.

3. Il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione all'autorità procedente del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella

dichiarazione di sintesi. (13)

4. Abrogato. (15)

Art. 27 - Conclusione del processo decisionale

1. Il proponente trasmette all'autorità procedente competente all'approvazione del piano o programma:

a) la proposta di piano o programma;

b) il rapporto ambientale, unitamente al parere motivato, ed alla documentazione acquisita nell'ambito delle consultazioni;

c) la proposta di dichiarazione di sintesi di cui al comma 2.

2. Il provvedimento di approvazione del piano o programma è accompagnato da una dichiarazione di sintesi, contenente la descrizione:

a) del processo decisionale seguito;

b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;

c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;

d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS.

Art. 28 - Informazione sulla decisione

1. La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, deve essere pubblicata sul BURT a cura dell'autorità procedente, con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma.

2. I documenti di cui al comma 1, sono resi disponibili attraverso la pubblicazione su siti web dell'autorità procedente, dell'autorità competente e del proponente.

Art. 29 - Monitoraggio

1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura:

a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati;

b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

2. Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale.

3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l'attività dell'Agenzia.

4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove possibile, le

modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte. Per i piani e programmi regionali, il monitoraggio è disciplinato dalla l.r. 49/1999. Esso è adeguatamente incrementato, in attuazione della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell'autorità procedente e dell'autorità competente.

6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Art. 30 - Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il procedimento di VAS è effettuata d'intesa tra le autorità competenti delle regioni cointeressate.

2. Sono fatte salve le disposizioni sulla consultazione degli interessati previste dalla presente legge, con riferimento agli articoli 22, 23 e 25.

Art. 31 - Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che possono avere impatti ambientali significativi su altre regioni, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali e dei soggetti competenti in materia ambientale interessati dagli impatti.

2. Sono fatte salve le modalità di consultazione previste agli articoli 22, 23 e 25.

Art. 32 - Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali

1. Nel caso di piani e programmi interprovinciali, intercomunali o tra altri enti locali, la cui approvazione sia di competenza degli enti medesimi, la VAS è effettuata d'intesa, rispettivamente, tra le autorità competenti delle province, dei comuni o degli altri enti locali cointeressati.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa ai sensi del comma 1, la VAS è effettuata dall'autorità competente dell'ente il cui territorio sia maggiormente interessato dagli interventi di attuazione del piano o programma di cui si tratti.

3. Sono fatte salve le modalità di consultazione previste agli articoli 22, 23 e 25.

Art. 33 - Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente

1. La Regione, consultata nell'ambito di procedimenti di competenza statale o di altra regione, è tenuta al deposito presso i propri uffici della documentazione pervenuta. A tal fine la Regione si esprime mediante parere motivato dell'autorità competente, avvalendosi del supporto del NURV, previa acquisizione dei pareri degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello subregionale interessati.

2. Qualora sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, diversi da quelli di cui al comma 3, o di enti parco regionali, la Regione si

esprime mediante parere motivato dell'autorità competente, avvalendosi del supporto del NURV.

3. Qualora la Regione sia consultata nell'ambito di procedimenti di competenza provinciale o comunale per la formazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 1/2005, si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della stessa legge regionale assicurando il riferimento alle finalità proprie previste per ciascuna delle fasi della VAS di cui agli articoli 22, 23, 25 e 26.

CAPO IV - Disposizioni di coordinamento, transitorie e attuative

Art. 34 - Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza

1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7. Modifica alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49), tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del d.p.r. 357/1997. La valutazione di incidenza è effettuata con le modalità previste dall'articolo 15 della l.r. 56/2000. La VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata. L'informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell'articolo 28, danno specifica evidenza anche agli esiti della avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.

3. Nei casi di cui al comma 1, l'autorità competente esprime il parere motivato di cui all'articolo 26, entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti della valutazione di incidenza, anche in deroga al termine di novanta giorni di cui al medesimo articolo 26.

4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, deve operare anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.

5. A sostegno dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è istituito apposito fondo finanziario per l'erogazione di contributi finalizzati al reperimento della professionalità tecnica necessaria per l'effettuazione degli eventuali approfondimenti propedeutici alla valutazione d'incidenza di cui all'articolo 15, comma 4 bis, della l.r. 56/2000. La Giunta regionale definisce con il regolamento attuativo di cui all'articolo 38, i criteri e le modalità di accesso al fondo stesso.

Art. 35 - Coordinamento tra VAS e valutazione integrata di piani e programmi (17)

1. Con il regolamento attuativo di cui all'articolo 38, vengono definite le modalità di coordinamento della VAS con la procedura di valutazione integrata dei piani e programmi, di cui alla l.r. 49/1999 e l.r. 1/2005.

Art. 36 - Modifiche alla l.r. 1/2005

omissis (1)

Art. 37 - Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti di VAS avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.

2. Il procedimento di VAS si intende avviato:

a) alla data di trasmissione del documento preliminare di cui all'articolo 22, da parte del proponente all'autorità competente, per i piani e programmi di cui all'articolo 5, comma 3, per i quali è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità a VAS;

b) alla data di trasmissione del documento preliminare di cui all'articolo 23, da parte del proponente all'autorità competente al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, per i piani e programmi di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui ai regolamenti emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 novembre 2006, n. 51/R (Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n.49 "Norme in materia di programmazione regionale" e dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio") e con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n. 4/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" in materia di valutazione integrata).

Art. 38 - Disposizioni attuative

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva un regolamento regionale per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II.

2. Il regolamento disciplina inoltre le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata, in attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 49/1999 e alla l.r. 1/2005, e ne assicura il coordinamento con la VAS.

3. Per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico e di approfondimento interpretativo e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.

TITOLO III - La valutazione di impatto ambientale**CAPO I - Disposizioni generali***Art. 39 - Oggetto della disciplina*

1. Le disposizioni di cui al presente titolo disciplinano:

a) i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata VIA, relativamente ai progetti per la realizzazione di opere, impianti ed altri interventi di cui all'articolo 43;

b) le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di VIA, nei casi in cui il progetto coinvolga più regioni, nonché alle procedure di VIA di competenza statale, per progetti ricadenti nel territorio della regione;

c) le modalità di semplificazione procedurale, attraverso l'integrazione o il coordinamento delle procedure di VIA con

quelle autorizzative in materia ambientale, comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Art. 40 - Valutazione previa degli effetti ambientali

1. Le decisioni amministrative relative ai progetti di cui all'articolo 43, sono prese previa descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti di ciascun progetto sull'ambiente, inteso come l'insieme dei seguenti fattori:

- a) l'uomo, la fauna e la flora;
- b) il suolo, l'acqua, l'aria ed il clima;
- c) gli ecosistemi;
- d) il paesaggio ed il patrimonio culturale;
- e) i beni materiali, e i fattori agricoli ed economici;
- f) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere precedenti.

Art. 41 - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) progetto preliminare: nel caso di opere pubbliche, l'insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall'articolo 93, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto o, nelle more dell'emanazione di detto regolamento, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni); negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici suddetti;

b) progetto definitivo: nel caso di opere pubbliche, l'insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall'articolo 93, comma 4, del d.lgs. 163/2006, nonché dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto o, nelle more dell'emanazione di detto regolamento, dal d.p.r. 554/1999; negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici suddetti;

c) valutazione di impatto ambientale: la materia disciplinata dal presente titolo III, ovvero l'ambito di tecniche, procedure e attività finalizzate ad assicurare che, nei processi tecnici di elaborazione e di decisione riguardo ai progetti, sia preventivamente tenuto conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente;

d) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;

e) studio di impatto ambientale, in seguito denominato SIA, l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali relativi ad un progetto, volti ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione ritenuta, sia per l'aspetto della localizzazione, sia per le altre

scelte progettuali, maggiormente compatibile con l'ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione. Lo SIA deve essere redatto secondo le disposizioni dell'Allegato C alla presente legge;

f) sintesi non tecnica: relazione sintetica, redatta con linguaggio non tecnico a fini divulgativi e informativi, che deve contenere la descrizione del progetto da sottoporre a procedura di valutazione, nonché le informazioni e i dati maggiormente significativi contenuti nello studio di impatto ambientale, ivi comprese le cartografie illustrative del progetto, e deve essere facilmente riproducibile;

g) studio preliminare ambientale: l'insieme della documentazione che deve accompagnare un progetto preliminare ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità;

h) procedura di verifica di assoggettabilità: procedura finalizzata a valutare, ove previsto, se un progetto deve essere sottoposto a procedura di valutazione;

i) procedura di fase preliminare: procedura meramente eventuale, finalizzata ad individuare gli elementi ed i temi oggetto dello SIA;

l) procedura di valutazione: procedura finalizzata all'espressione del giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto;

m) pronuncia di compatibilità ambientale: provvedimento finale dell'autorità competente che conclude la procedura di valutazione;

n) autorità competente: la pubblica amministrazione cui è affidata la gestione delle procedure in materia di VIA;

o) proponente: il soggetto di natura pubblica o privata che predispone l'iniziativa da sottoporre a una procedura in materia di VIA e chiede l'attivazione di detta procedura;

p) amministrazioni interessate: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti;

q) consultazione: l'insieme delle modalità di informazione e partecipazione delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nello svolgimento delle procedure in materia di VIA;

r) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

s) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;

t) modifica: la variazione o il potenziamento di un progetto approvato, che possa produrre effetti sull'ambiente;

u) modifica sostanziale: la variazione o il potenziamento di un progetto approvato, che possa produrre effetti negativi significativi sull'ambiente.

Art. 42 - Partecipazione - Raccordo con la l.r. 69/2007

1. Le procedure partecipative della VIA si svolgono secondo quanto stabilito dal presente titolo III; gli eventuali processi partecipativi di cui alla l.r. 69/2007 si svolgono secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Qualora piani o programmi prevedano ipotesi localizzative di interventi o opere soggetti a procedure di VIA, non si dà luogo nell'ambito delle procedure di VIA a processi partecipativi di cui alla l.r. 69/2007 quando nella procedura di VAS si sono svolti processi ai sensi dell'articolo 9.

3. I processi partecipativi di cui alla l.r. 69/2007 si svolgono, di norma, anteriormente all'inizio della procedura di VIA.

4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora, ai sensi della l.r. 69/2007, sia richiesto un processo partecipativo il cui svolgimento possa sovrapporsi ai tempi delle procedure di VIA:

a) l'autorità garante per la partecipazione decide sulla domanda di cui all'articolo 14 della l.r. 69/2007 entro quindici giorni dalla presentazione;

b) il processo partecipativo si conclude inderogabilmente entro cento giorni dall'avvio della procedura di VIA, ovvero entro trenta giorni da quando sono state presentate le integrazioni di cui all'articolo 55, comma 2. Il procedimento di VIA si conclude, in ogni caso, nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;

c) qualora le modalità del processo partecipativo ammesso coincidano con quelle dell'inchiesta pubblica, il processo partecipativo si svolge ai sensi dell'articolo 53;

d) il processo partecipativo verte esclusivamente sull'oggetto del procedimento di VIA;

e) gli esiti del processo partecipativo sono trasmessi all'autorità competente nei termini utili alla decisione di cui all'articolo 57; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VIA nei termini previsti dalla presente legge.

5. Per le procedure di cui al presente titolo III, non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi prevista dall'articolo 18, comma 2, della l.r. 69/2007.

Art. 43 - Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III

1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione ai sensi degli articoli 50 e seguenti:

a) i progetti di cui agli allegati A1, A2 ed A3;

b) i progetti riguardanti modifiche ad opere o impianti esistenti non compresi negli allegati A1, A2 ed A3, qualora da tali modifiche derivino opere o impianti compresi negli allegati A1, A2 e A3;

c) specifici progetti per i quali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, abbia deciso l'assoggettamento a procedura di valutazione in considerazione dei possibili impatti negativi sull'ambiente;

d) i progetti di cui alle lettere a), b), c) e d), del successivo comma 2, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità.

2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 48:

a) i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3;

b) i progetti concernenti modifiche ad opere o impianti di qualunque genere, realizzati, in fase di realizzazione o autorizzati, qualora da dette modifiche derivino opere o impianti rientranti negli allegati B1, B2 e B3;

c) i progetti concernenti modifiche a opere o impianti che siano ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, realizzati, in fase di realizzazione, o autorizzati, qualora dette modifiche possano avere effetti negativi

significativi sull'ambiente. (14)

d) i progetti di opere o impianti di cui agli allegati A1, A2 e A3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e per i quali è prevista una utilizzazione di durata non superiore a due anni.

3. Per i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, alle condizioni di cui all'articolo 66, comma 2, il Consiglio regionale può determinare, con propria deliberazione, criteri e condizioni di esclusione dall'obbligo della procedura di verifica di assoggettabilità.

4. Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione i progetti di opere o impianti di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 2, qualora ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), nonché delle aree contigue dei parchi e delle riserve naturali, ovvero all'interno dei siti di importanza regionale (SIR) di cui alla l.r. 56/2000.

5. Qualora i progetti compresi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 interessino, anche parzialmente, le aree di cui al comma 4, le relative soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento.

6. Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). (18)

Art. 44 - Casi di esclusione

1. Sono esclusi in tutto o in parte dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo III, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuna, in relazione agli aspetti ambientali coinvolti, un'altra forma di valutazione tecnica sui profili coinvolti;
- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto, mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui l'esenzione è stata concessa;
- c) informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico, al fine della informazione alla Commissione europea.

CAPO II - Soggetti del procedimento

Art. 45 - Competenze

1. Sono di competenza regionale le procedure di cui al presente titolo III relative ai progetti compresi negli allegati A1 e B1 alla presente legge e ai progetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera c), (16) nonché la procedura per l'espressione del parere regionale nella procedura di VIA di competenza dello Stato. La pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 57 e il parere di cui all'articolo 63, sono espressi dalla Giunta regionale.

2. Sono di competenza provinciale le procedure di cui al presente titolo III, relative a:

- a) progetti compresi negli allegati A2 e B2 alla presente legge;
- b) progetti compresi negli allegati A3 e B3, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più comuni.

3. Qualora la localizzazione del progetto interessi il territorio di due o più province, è autorità competente la provincia che risulta interessata in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento delle altre province interessate, secondo le disposizioni del successivo articolo 46.

4. Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative ai progetti compresi negli allegati A3 e B3 alla presente legge, che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un comune.

5. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo III, relative ai progetti compresi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue. Qualora il progetto interessi solo parzialmente dette aree, la pronuncia di compatibilità ambientale è emanata d'intesa con l'ente parco regionale. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la VIA è effettuata dall'autorità competente il cui territorio sia maggiormente interessato dal progetto.

Art. 46 - Amministrazioni interessate

1. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono amministrazioni interessate:

- a) per i procedimenti di competenza della Regione o dell'ente parco regionale, le province, i comuni e le comunità montane il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dagli impatti della sua attuazione;
- b) per i procedimenti di competenza della provincia, i comuni e le comunità montane il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dagli impatti della sua attuazione;
- c) per i procedimenti di competenza del comune, la comunità montana il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dagli impatti della sua attuazione.

2. Sono inoltre amministrazioni interessate i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso in materia ambientale comunque denominati, riguardanti il progetto sottoposto alle procedure di cui al presente titolo III, o gli interventi connessi, nonché gli enti gestori di aree protette del sistema regionale il cui territorio sia interessato dal progetto anche in relazione alle eventuali aree contigue.

3. Nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima, è amministrazione interessata anche quella competente alla valutazione di incidenza di cui alla medesima direttiva.

4. E' facoltà dell'autorità competente coinvolgere nello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, oltre alle amministrazioni individuate nel presente articolo, altri enti pubblici che ne facciano espressa richiesta.

Art. 47 - Strutture operative e supporto tecnico

1. La Giunta regionale individua, nell'ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente all'espletamento delle procedure di VIA di competenza regionale.

2. Le autorità competenti in materia di VIA di cui all'articolo 45, per le esigenze tecnico-scientifiche connesse alle attività di istruttoria, di monitoraggio e di controllo relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, si avvalgono anche dell'ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l'attività dell'Agenzia.

3. Il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sopportati dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative alla procedura di valutazione di cui agli articoli 52 e seguenti. Il versamento deve essere effettuato dal proponente entro trenta giorni dall'avvio del procedimento.

4. Le tariffe da applicare ai fini del versamento di cui al comma 3, sono definite con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del d.lgs. 152/2006, sulla base delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 65.

CAPO III - Procedure

Art. 48 - Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità

1. Il proponente richiede, con apposita domanda all'autorità competente, l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, allegando il progetto preliminare dell'opera, impianto, o altro intervento, corredato dello studio preliminare ambientale composto della seguente documentazione:

a) una specifica relazione che dia conto della conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi aventi valenza ambientale;

b) uno specifico studio sugli effetti ambientali prevedibili in relazione alla realizzazione del progetto, e sulle misure necessarie per l'inserimento territoriale ed ambientale del progetto stesso;

c) lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3, del d.p.r. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima;

d) una relazione che evidenzii motivazioni, finalità, nonché alternative di localizzazione e di intervento ipotizzabili;

e) ogni altro documento utile ai fini dell'applicazione degli elementi di verifica di cui all'allegato D alla presente legge.

2. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui al

comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio di impatto ambientale. A tal fine la documentazione, sia cartacea, sia in formato elettronico, deve essere predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo quanto previsto dal presente comma, la presentazione della domanda di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, ai sensi del comma 5.

3. Il proponente provvede al deposito della documentazione sopra specificata anche presso le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46.

4. Dell'avvenuto deposito è dato, a cura del proponente, sintetico avviso sul BURT, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati; nell'avviso, sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione del progetto, il luogo ove può essere consultata la documentazione nella sua interezza, ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'avviso evidenzia che il procedimento di verifica di assoggettabilità integra anche la valutazione di incidenza, e indica gli specifici siti interessati. Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorrono i termini del procedimento. In caso di valutazione di incidenza, dalla medesima data decorrono anche i termini del relativo procedimento.

5. I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sono pubblicati anche sul sito web dell'autorità competente, fatto salvo quanto disposto dal comma 2. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può far pervenire all'autorità competente le proprie osservazioni o memorie scritte relativamente al progetto depositato.

Art. 49 - Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità

1. L'autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri delle amministrazioni interessate, sulla base degli elementi di cui all'allegato D alla presente legge, verifica se possa essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, tali da richiedere per la loro precisa individuazione e valutazione, e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione ad essi relative, l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione.

2. Le amministrazioni interessate esprimono il parere di loro competenza entro trenta giorni dall'avviso di cui al comma 4. L'autorità competente, a seguito della verifica di cui al comma 1, decide entro novanta giorni dal medesimo avviso in merito all'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA.

3. Nel caso di cui all'articolo 48, comma 1, lettera c), la struttura competente per la valutazione di incidenza comunica all'autorità competente per la VIA gli esiti della valutazione stessa nei termini previsti dalla specifica disciplina di cui all'articolo 15, comma 4 quater, della l.r. 56/2000. Qualora detta comunicazione non sia pervenuta entro settantacinque giorni dall'inizio del procedimento, l'autorità competente per la VIA decide in merito all'assoggettabilità entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti della valutazione di incidenza.

4. L'autorità competente dà atto degli esiti della valutazione di incidenza e, qualora la valutazione di incidenza sia negativa, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

5. In caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di valutazione, l'autorità competente può impartire le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie, anche relativamente a specifiche azioni di monitoraggio. In tal caso, individua altresì l'ente o l'organo tecnico competente al controllo dell'adempimento di dette prescrizioni e alla trasmissione all'autorità competente stessa di idonea certificazione di conformità dell'opera realizzata.

6. Il proponente può, in qualsiasi momento procedere al ritiro della domanda di cui al comma 1; il ritiro comporta l'estinzione del procedimento.

7. Il provvedimento conclusivo del procedimento, comprese le motivazioni, è pubblicato dall'autorità competente mediante un sintetico avviso sul BURT e mediante pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità stessa.

8. In caso di assoggettamento del progetto all'obbligo della procedura di valutazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e seguenti.

Art. 50 - Studio di impatto ambientale

1. Ai progetti sottoposti alla procedura di impatto ambientale ai sensi degli articoli 52 e seguenti, è allegato uno studio di impatto ambientale, redatto a cura e spese del proponente in conformità con le indicazioni contenute nell'allegato C alla presente legge; tale studio costituisce parte integrante del progetto presentato.

2. Lo studio di cui al comma 1, è redatto da esperti in materia ambientale specificamente competenti nelle discipline afferenti ad esso. Le informazioni richieste devono inoltre essere coerenti e pertinenti al grado di approfondimento progettuale necessario, ed attinenti strettamente alle caratteristiche specifiche del progetto, nonché delle componenti dell'ambiente suscettibili di subire pregiudizio dalla realizzazione di esso, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione, alle sue dimensioni, alle sue relazioni con il contesto delle norme, dei programmi, dei piani e dei vincoli;

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, ove possibile, compensare gli impatti negativi rilevanti;

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;

f) lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3 del d.p.r. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima;

g) ogni documento necessario per l'ottenimento degli atti di assenso di cui all'articolo 56, comma 1.

4. Il proponente e gli esperti da lui incaricati hanno facoltà, ai fini della predisposizione dello studio, di accedere alle informazioni disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti.

5. Il proponente può richiedere l'adozione di cautele idonee alla tutela del segreto scientifico e di impresa, fornendone adeguata motivazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. In tal caso, fatto salvo l'obbligo della riservatezza ed il relativo divieto di divulgazione, i dati e le informazioni coperti da segreto sono comunque trasmessi all'autorità competente, in apposito plico separato, ai fini delle valutazioni relative alla compatibilità ambientale del progetto, ai sensi della presente legge.

6. Allo studio di impatto ambientale è allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso, inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

Art. 51 - Procedura di fase preliminare

1. Il proponente di un progetto da sottoporre alla procedura di valutazione di cui agli articoli 52 e seguenti, al fine di definire le informazioni da includere nello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 50, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente l'avvio della procedura di fase preliminare.

2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente domanda corredata dal progetto preliminare dell'opera, dallo specifico studio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), nonché da una relazione nella quale:

a) sia configurato uno specifico piano di lavoro che, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato C alla presente legge, indichi, sulla base della identificazione degli impatti ambientali attesi, i temi oggetto dello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio, e le metodologie da seguire;

b) sia contenuto un elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e degli altri atti di assenso, comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, con l'indicazione del soggetto competente per ciascun atto;

c) sia indicato se il progetto può avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE, e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima, e se quindi esso è soggetto alla valutazione di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997.

3. Il proponente provvede al deposito della domanda di cui al comma 1 e della relativa documentazione, anche presso le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46. Qualora il progetto sia stato sottoposto, ai sensi degli articoli 48 e 49, alla procedura di verifica di assoggettabilità, il proponente ha la facoltà di rinviare alla documentazione già depositata a quel fine.

4. L'autorità competente, a seguito della presentazione della domanda di cui al presente articolo, apre una fase di consultazione con il proponente e con le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46, e in tale sede:

a) esamina le condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;

- b) esamina, ove possibile allo stato degli atti, le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
- c) verifica, qualora sia possibile sulla base della documentazione presentata dal proponente, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto.

5. Espletata la consultazione di cui al comma 4, l'autorità competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, emana l'atto conclusivo. Tale atto può comprendere, qualora sia possibile senza alcun pregiudizio della definizione corretta e della completezza del successivo procedimento di VIA, l'indicazione delle condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

Art. 52 - Avvio della procedura di valutazione

1. Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di valutazione richiede l'avvio del procedimento mediante domanda rivolta all'autorità competente, corredata:

- a) dal progetto definitivo dell'opera, impianto o altro intervento;
- b) dallo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 50, conforme eventualmente agli esiti della procedura di fase preliminare di cui all'articolo 51;
- c) dalla sintesi non tecnica;
- d) dagli esiti documentali della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48;
- e) nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima, lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3 del d.p.r. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto;
- f) dall'elenco delle amministrazioni interessate di cui all'articolo 46;
- g) dall'elenco degli atti di assenso, quali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e altri comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, con la specificazione del soggetto competente per ciascun atto;
- h) dalla copia del testo dell'avviso pubblico di cui al comma 4, con indicazione della data prevista per la pubblicazione.

2. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui al comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio di impatto ambientale. A tal fine la documentazione, è predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo quanto sopra, la presentazione della domanda di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, di cui al comma 10.

3. La domanda di cui al comma 1, corredata dei relativi allegati, è depositata contestualmente, in almeno due copie, presso l'autorità competente e presso le province e i comuni territorialmente interessati, nonché, in una sola copia, presso le

altre amministrazioni interessate di cui all'articolo 46.

4. Il proponente, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito, provvede a propria cura e spese a darne specifico avviso su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. L'avviso contiene: l'indicazione del proponente, l'indicazione del progetto presentato e della relativa localizzazione, la sommaria descrizione delle finalità, delle caratteristiche e delle dimensioni dell'intervento, nonché dei principali impatti ambientali possibili, l'indicazione degli uffici presso i quali può essere consultata la documentazione, l'indirizzo dell'autorità competente, i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni, l'indicazione della sede e della data di svolgimento della presentazione pubblica di cui al comma 8. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), l'avviso deve evidenziare che il procedimento di valutazione comprende anche la valutazione di incidenza, e deve indicare gli specifici siti interessati. Nel caso in cui il progetto riguardi un impianto sottoposto ad AIA, di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), l'avviso deve dare evidenza di tale circostanza.

5. Il procedimento si intende avviato dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4. A tal fine, il proponente trasmette tempestivamente all'autorità competente la documentazione comprovante l'avvenuta pubblicazione.

6. L'autorità competente, le province e i comuni territorialmente interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione relativa all'istanza e di estrarne di copia.

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, e presentare proprie osservazioni all'autorità competente.

8. Entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, il proponente organizza, a propria cura e spese, una presentazione pubblica del progetto e dello studio di impatto ambientale, da svolgersi in una sede il più possibile prossima all'area interessata dalla realizzazione del progetto.

9. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, l'autorità competente verifica la completezza formale della documentazione. Qualora questa risulti incompleta, viene richiesta al proponente l'integrazione degli elementi mancanti e il procedimento rimane sospeso.

10. Tutta la documentazione presentata relativa al progetto e allo studio di impatto ambientale, ivi compresa la documentazione relativa alle eventuali modifiche di cui all'articolo 54, comma 1, nonché la documentazione integrativa di cui all'articolo 55, comma 2, deve essere pubblicata fino alla conclusione del procedimento sul sito web dell'autorità competente, salvo quanto previsto dal comma 2.

11. Le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46, esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento.

12. Nel caso di progetti sottoposti anche ad AIA ai sensi del d.lgs. 59/2005, il parere della amministrazione competente al rilascio dell'AIA è espresso in relazione alle esigenze di coordinamento istruttorio di cui all'articolo 56, comma 2, in relazione al livello di progettazione, e fatte salve eventuali ulteriori considerazioni e valutazioni che possono emergere nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in rapporto al diverso livello di progettazione.

Art. 53 - Inchiesta pubblica e contraddittorio

1. L'autorità competente può disporre, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria.

2. L'inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.

3. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta pubblica di cui al comma 1, può, anche su propria richiesta, essere chiamato dall'autorità competente ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno espresso pareri o presentato osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.

4. L'autorità competente determina l'esatto ammontare degli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dell'inchiesta. Detti oneri sono sostenuti da parte della medesima, che vi fa fronte nei modi previsti dall'articolo 47, comma 3.

Art. 54 - Modifiche conseguenti alla consultazione

1. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del contraddittorio di cui all'articolo 53, comma 3, ne fa richiesta all'autorità competente nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 52, comma 7, indicando il tempo necessario che non può superare i sessanta giorni, prorogabili su istanza del proponente per un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso l'autorità competente esprime la pronuncia di compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalità di cui all'articolo 52, commi 4 e 5.

Art. 55 - Istruttoria interdisciplinare

1. Per l'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 57, le strutture operative di cui all'articolo 47, svolgono un'istruttoria interdisciplinare provvedendo ai compiti istruttori in collaborazione con gli organi tecnici delle amministrazioni di cui all'articolo 46 e, ove necessario, con gli ulteriori organismi tecnici interessati dalla realizzazione del progetto di cui trattasi.

2. Le strutture operative possono richiedere al proponente, entro centoventi giorni dall'inizio del procedimento, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per l'adempimento che non può superare i sessanta giorni. Tale termine è prorogabile, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. Le integrazioni alla documentazione possono essere fornite anche su iniziativa del proponente.

3. Le strutture operative, ove ritengano rilevanti per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni di cui al comma 2, dispongono che il proponente depositi copia delle stesse presso l'autorità competente e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo

le modalità di cui all'articolo 52, comma 4. In tal caso, chiunque può presentare osservazioni aggiuntive entro sessanta giorni.

Art. 56 - Disposizioni sulla semplificazione del procedimento

1. Per l'emanazione della pronuncia di cui all'articolo 57, l'autorità competente assicura, anche mediante convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento. La conferenza dei servizi è convocata con modalità telematiche.

2. Nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. 59/2005, l'autorità competente assicura il coordinamento con la successiva procedura per il rilascio della AIA. Il coordinamento tra le rispettive istruttorie è assicurato dalla partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al procedimento di VIA, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 12.

3. Nel caso di cui all'articolo 52, comma 1, lettera e), la pronuncia di compatibilità ambientale dà atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della avvenuta integrazione procedurale fra VIA e valutazione di incidenza.

Art. 57 - Pronuncia di compatibilità ambientale

1. L'autorità competente emana la pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto con provvedimento espresso e motivato nel termine di centocinquanta giorni dall'inizio del procedimento. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, dandone comunicazione al proponente.

2. Nel caso di cui all'articolo 55, comma 2, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Qualora il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione, e l'autorità competente, con apposito atto, esprime pronuncia interlocutoria negativa. E' facoltà del proponente presentare una nuova domanda, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni.

3. La pronuncia di cui al comma 1:

a) contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente;

b) detta le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.

4. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per intero a cura del proponente nel BURT. Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per le impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

5. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per intero sul sito web dell'autorità competente, con indicazione della sede ove si può prendere visione di tutta la documentazione relativa.

Art. 58 - Effetti della pronuncia di compatibilità

ambientale

1. La pronuncia di compatibilità ambientale costituisce condizione per il rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori.

2. La pronuncia di compatibilità ambientale conforme alle determinazioni conclusive della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 56, sostituisce a tutti gli effetti ogni atto di assenso in materia ambientale rilasciato in detta conferenza.

3. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della pronuncia di compatibilità ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, nella pronuncia può essere stabilito un periodo più lungo. Ove sussistano motivate necessità, l'autorità competente, su istanza del proponente, può prorogare tale termine per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato.

Art. 59 - Disposizioni sul monitoraggio degli impatti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 57, comma 3, la pronuncia di compatibilità ambientale contiene altresì ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.

2. Il monitoraggio di cui al comma 1, assicura la corrispondenza della realizzazione del progetto alle prescrizioni dettate in sede di pronuncia di compatibilità ambientale, nonché il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalla realizzazione stessa, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e di consentire all'autorità competente l'adozione delle opportune misure correttive.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati del medesimo e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 2, è data adeguata informazione attraverso sito web dell'autorità competente.

Art. 60 - Controlli e sanzioni

1. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza lo svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono annullabili per violazione di legge.

2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di pronuncia di compatibilità ambientale.

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle procedure di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente, l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza previa sottoposizione alle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della

presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con r.d. 639/1910.

5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previo svolgimento di una delle procedure di cui alla presente legge o di annullamento del provvedimento conclusivo di detta procedura, i poteri di cui al comma 4, sono esercitati previo nuovo svolgimento della medesima procedura.

Art. 61 - Esercizio dei poteri sostitutivi

1. Qualora le autorità di cui all'articolo 45, commi 2, 3, 4 e 5 non provvedano, entro i termini previsti dall'articolo 57, all'emanazione degli atti di loro competenza in relazione alle procedure disciplinate dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, provvede ad assegnare novanta giorni per l'adempimento, decorsi inutilmente i quali procede all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Art. 62 - Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri

1. Per i progetti localizzati anche sul territorio di altre regioni confinanti, la pronuncia di impatto ambientale è emanata d'intesa con le altre autorità competenti interessate.

2. Per i progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di altre regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta ad informare le relative autorità competenti delle altre regioni, nonché le regioni e gli enti locali il cui territorio è interessato dagli impatti, e ad acquisire i pareri di dette autorità competenti e di detti enti locali, nell'ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il proponente è tenuto a depositare copia dell'istanza e della relativa documentazione anche presso le regioni, le autorità competenti e gli enti locali di cui al medesimo comma 2.

4. Nel caso di progetti suscettibili di produrre impatti rilevanti sull'ambiente di altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, l'autorità competente provvede tempestivamente ad informarne il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640 (Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991). L'autorità competente fornisce inoltre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la collaborazione richiesta per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.

5. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria a quanto previsto dal presente articolo sono a cura del proponente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 63 - Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA

1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di competenza statale, la Giunta regionale acquisisce il parere delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree naturali protette, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto. Tali pareri sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta della Regione. A tal fine, il proponente provvede al deposito di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale, oltre che presso la competente struttura della Giunta regionale, anche presso gli enti interessati.

CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali**Art. 64 - Disposizioni transitorie**

1. Ai procedimenti di VIA avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.

Art. 65 - Disposizioni attuative delle procedure

1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo III, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento per l'attuazione delle procedure di cui al capo III del medesimo titolo.

2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, tutte le vigenti disposizioni attuative approvate ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), e si applica altresì il disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 79/1998.

3. Per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone linee guida aventi carattere di supporto tecnico e di approfondimento interpretativo, e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.

4. Fino alla definizione con deliberazione della Giunta regionale di disposizioni attuative che individuino, in relazione alle procedure del presente titolo III, gli standard digitali per le domande e per la documentazione relativa, nonché le modalità della loro presentazione in via telematica all'autorità competente e alle amministrazioni interessate, le domande e la documentazione sono presentate in forma cartacea. Alle domande deve essere allegata anche una copia conforme in formato elettronico, su idoneo supporto, della documentazione presentata, ai fini della pubblicazione sul sito web dell'autorità competente.

5. Il regolamento di cui al comma 1, con riferimento ai progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati nell'articolo 43, comma 4, provvede, ove occorra, a determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

Art. 66 - Modifica degli allegati

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione può apportare modifiche agli allegati alla presente legge; può altresì procedere, con deliberazione, alla modifica delle soglie di cui agli allegati B1, B2 e B3, per determinate tipologie progettuali, o per aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D. Dette soglie, qualora

incrementate, non devono superare di più del 30 per cento le soglie di cui alla parte II, allegato IV del d.lgs. 152/2006.

2. Con riferimento ai progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati nell'articolo 43, comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione provvede a determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

Art. 67 - Disposizioni per la definizione dei procedimenti

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 56, qualora l'autorità competente, avendo richiesto un parere ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini, non lo ottenga nei termini previsti rispettivamente dagli articoli 49, 52 e 63 della presente legge, senza che il soggetto adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'autorità competente procede a comunicare diffida ad adempiere alla trasmissione del parere richiesto entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della medesima.

2. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni di cui al comma 1, l'autorità competente, preso atto del "silenzio-inadempimento", dispone la definizione del procedimento.

3. Nei casi di cui al presente articolo, ogni responsabilità per eventuali danni economici derivanti al proponente dal ritardo o dalla mancata decisione sul merito dell'istanza, fa carico esclusivamente all'amministrazione inadempiente.

Art. 68 - Abrogazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 65, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), è abrogata.

TITOLO IV - La valutazione di incidenza

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49)

Art. 69 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 56/2000

omissis (2)

Art. 70 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 56/2000

omissis (2)

Art. 71 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 56/2000

omissis (2)

CAPO II - Norma transitoria**Art. 72 - Passaggio di funzioni in ordine alla valutazione di incidenza**

1. I procedimenti di valutazione di incidenza di cui all'articolo 15 della l.r. 56/2000, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completate con le procedure ed a cura delle amministrazioni individuate anteriormente a tale data.

TITOLO V - Disposizioni finali comuni**CAPO I - Disposizioni di coordinamento procedurale***Art. 73 - Raccordo fra VAS e VIA*

1. Al fine di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti in riferimento ai progetti di opere ed interventi soggetti a VIA da realizzarsi in attuazione di piani e programmi sottoposti a VAS, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

2. Nell'ambito della VAS può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui al titolo III sulla VIA. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

3. Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III.

CAPO II - Disposizioni finali*Art. 74 - Strategia regionale di sviluppo sostenibile*

1. Entro un anno dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica di aggiornamento della strategia nazionale, il programma regionale di sviluppo (PRS) integra la strategia di sviluppo sostenibile regionale, aggiornandola in rapporto a quella nazionale, indicandone gli obiettivi, la strumentazione, le priorità e le azioni.

2. La strategia di sviluppo sostenibile definisce il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui alla presente legge; detta strategia, definita coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione del pubblico, assicura uno sviluppo durevole ed equilibrato, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.

3. La Regione promuove l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di "Agenda 21 locale", si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.

Art. 75 - Informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. La Regione informa annualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso sul territorio, secondo le modalità contenute nei regolamenti attuativi di cui agli articoli 38 e 65.

Art. 76 - Disposizioni finanziarie

1. Le entrate di cui all'articolo 47, riferite alla competenza regionale, sono stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 e sono iscritte all'unità previsionale di base (UPB) di entrata 322 "Proventi diversi" del bilancio pluriennale 2010 - 2012.

2. Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni aggiuntive di

cui ai titoli II e III della presente legge, non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007 n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003 n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale").

3. Agli oneri di cui al comma precedente, stimati in euro 320.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB di uscita 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale 2010 - 2012.

4. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3, al bilancio di previsione 2010 e al pluriennale a legislazione vigente 2010 - 2012, annualità 2011 e 2012, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e per cassa e per sola competenza:

Anno 2010

In diminuzione

UPB di uscita 741 "Fondi - Spese correnti" per euro

270.000,00

In aumento

UPB di entrata 322 "Proventi diversi" per euro 50.000,00

UPB di uscita 711 "Funzionamento della struttura regionale -

Spese correnti" per euro 320.000,00

Anno 2011

In diminuzione

UPB di uscita 741 "Fondi - Spese correnti" per euro

270.000,00

In aumento

UPB di entrata 322 "Proventi diversi" per euro 50.000,00

UPB di uscita 711 "Funzionamento della struttura regionale -

Spese correnti" per euro 320.000,00.

Anno 2012

In diminuzione

UPB di uscita 741 "Fondi - Spese correnti" per euro

270.000,00

In aumento

UPB di entrata 322 "Proventi diversi" per euro 50.000,00

UPB di uscita 711 "Funzionamento della struttura regionale -

Spese correnti" per euro 320.000,00.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

6. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 34, comma 5, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 annui, a valere sull'UPB 343 "Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - Spese correnti" del bilancio pluriennale 2010 - 2012.

7. Restano destinate alle finalità di cui alla presente legge le risorse già accertate ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 79/1998, che viene abrogata dall'articolo 68 della presente legge.

Art. 77 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1.

2. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 aprile 2000, n. 56.
 3. Frase così sostituita con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 1.
 4. Punto aggiunto con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 1.
 5. Allegato così sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 2.
 6. Allegato così sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 3.
 7. Allegato così sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 4.
 8. Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.
 9. Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.
 10. Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.
 11. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.
 12. Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.
 13. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 2.
 14. Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 3.
 15. Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 4.
 16. Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 69.
 17. Regolamento regionale 23 giugno 2011, n. 24/R.
 18. La Corte costituzionale con sentenza n. 209 del 13 luglio 2011 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010.

Allegati

All1 – Allegato 1 – Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi.

All2 – Allegato 2 – Contenuti del rapporto ambientale.

All3 – Allegato A1 – Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione.

All4 – Allegato A2 – Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Provincia.

All5 – Allegato A3 – Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza del Comune.

All6 – Allegato B1 – Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione.

All7 – Allegato B2 – Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia.

All8 – Allegato B3 – Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza del Comune.

All9 – Allegato C – Contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA).

All10 – Allegato D – Elementi di verifica per la decisione dell'autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione.

Allegato 1

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi al piano o programma;
- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Allegato 2

Contenuti del rapporto ambientale

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a VAS ai sensi dell'articolo 5, sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Allegato A1

Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione (5)

a) *Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW.*

b) *Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.*

c) *Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.*

d) *Cave di prestito per opere di interesse regionale o statale con più di 500.000 m³ di materiale estratto.*

e) *Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 m³.*

f) *Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.*

g) *Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.*

h) *Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.*

i) *Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.*

l) *Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.*

m) *Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.*

n) *Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli*

*eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.***Note**

5. Allegato così sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art.2.

Allegato A2

Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della provincia

a) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.

b) Impianti industriali destinati:

- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

c) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II al decreto legislativo 152/2006);
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II al decreto legislativo 152/2006);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II al decreto legislativo 152/2006);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.

d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3.

g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.

h) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

l) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

m) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.

n) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

o) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

p) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

q) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3.

r) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
- 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti per scrofe.

s) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie

attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

t) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Allegato A3

Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza del comune

a) Cave e torbiere con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 20 ettari.

b) Ogni modifica o estensione dei progetti di cui al presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi ai limiti stabiliti nel presente allegato.

Allegato B1

Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione (6)

Industria energetica ed estrattiva

a) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.

b) Impianti industriali non termici di potenza superiore a 10 MW per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.

c) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.

d) Impianti industriali sulla terraferma per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva installata superiore a 1 MW.

e) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.

f) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale.

g) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

Progetti di infrastrutture

h) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.

i) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili.

l) Linee ferroviarie a carattere regionale.

m) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare, comportanti l'immissione nel mare o in ambienti a esso contigui di una quantità complessiva di materiale pari o superiore a 500.000 m³.

n) Casse di espansione o di laminazione con volume d'invaso pari o superiore a un milione di m³.

o) Aeroporti ed aviosuperfici, con esclusione delle elisuperfici finalizzate esclusivamente ad usi di servizio medico di emergenza, di pubblica sicurezza, di difesa nazionale, di protezione civile e antincendi.

p) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

q) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

r) Cave di prestito per opere di interesse regionale o statale.

Altri progetti

s) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari.

t) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.

u) Campi da golf con percorso a 18 buche.

v) Progetti di cui all'Allegato A1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

Note

6. Allegato così sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art.3.

Allegato B2

Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia (7)

Agricoltura

a) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

b) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini.

Industria energetica ed estrattiva

c) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.

d) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW.

e) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.

f) Installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore ai 20 km.

g) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.

Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

h) Cokerie (distillazione a secco di carbone).

i) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

l) Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume.

m) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

n) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.

o) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

p) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.

q) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³.

r) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume.

s) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari.

t) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume.

u) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle,

gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo.

v) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

z) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

aa) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

Industria dei prodotti alimentari

ab) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.

ac) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.

ad) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.

ae) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.

af) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m³ di volume.

ag) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

ah) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.

ai) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume.

al) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con

capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta

am) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.

an) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

ao) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

ap) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.

Industria della gomma e delle materie plastiche

aq) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

Progetti di infrastrutture

ar) Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo.

as) Strade extraurbane secondarie.

at) linee ferroviarie a carattere locale.

au) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri.

av) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

az) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km.

ba) Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti.

bb) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare.

bc) Casse d'espansione o di laminazione con volume d'invaso inferiore a un milione di m³ e altre opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale.

bd) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14 della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006).

be) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

bf) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

bg) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

bh) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

bi) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

bl) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Altri progetti

bm) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi, con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

bn) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate.

bo) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate.

bp) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.

bq) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro.

br) Banche di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m².

bs) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume.

bt) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³.

bu) Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi.

bv) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.

bz) Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno.

ca) Progetti di cui all'Allegato A2, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

cb) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A2 o all'Allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A2).

Note

7. Allegato così sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art.4.

Allegato B3

Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza del Comune

Agricoltura

a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari.

b) Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione di una superficie superiore a 5 ettari allo scopo di conversione del suolo ad altri usi agro-forestali; deforestazione di una superficie superiore a 2 ettari allo scopo di conversione del suolo ad altri usi non agro-forestali.

c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari.

d) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari.

Progetti di infrastrutture

e) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari.

f) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto.

g) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita con portata oraria massima superiore a 1.800 persone, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri.

Altri progetti

h) Cave e torbiere.

i) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati.

l) Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.

m) Progetti di cui all'Allegato A3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

n) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A3 o all'Allegato B3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A3).

Allegato C

Contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA)

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- a) una descrizione delle relazioni del progetto con il contesto delle norme, dei programmi, dei piani e dei vincoli;
- b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- c) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- d) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;
- e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, con confronto tra le tecniche prescelte e le migliori tecniche disponibili.

2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e comparazione delle alternative prese in esame con il progetto presentato.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché al patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

- a) dovuti all'esistenza del progetto;

- b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione dei metodi di previsione utilizzati da parte del proponente per valutare gli impatti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.

6. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

7. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.

8. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.

9. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.

Allegato D

Elementi di verifica per la decisione dell'autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione

1. Relazione con piani e programmi

Deve essere valutata la relazione del progetto con i piani e programmi aventi valenza ambientale.

2. Caratteristiche del progetto

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

- dimensioni del progetto; la dimensione del progetto deve essere anche considerata in particolare in rapporto alla durata, alla frequenza ed alla entità dei suoi probabili impatti;
- cumulo con altri progetti;
- utilizzazione delle risorse naturali, considerando la rinnovabilità delle risorse utilizzate;
- produzione rifiuti;
- inquinamento e disturbi ambientali;
- rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

3. Localizzazione del progetto

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono risentire dell'impatto del progetto, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- l'utilizzazione attuale del territorio;
- la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di

rigenerazione delle risorse naturali della zona;

- la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

- a) zone umide;
- b) zone costiere;
- c) zone montuose e forestali;
- d) riserve e parchi naturali, ivi comprese le relative aree contigue;
- e) aree carsiche;
- f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;
- g) zone a forte densità demografica;
- h) zone di importanza storica, culturale, paesaggistica o archeologica;
- i) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
- l) zone classificate o protette dalle norme vigenti; zone protette speciali designate in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- m) aree a rischio di esondazione;
- n) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Caratteristiche dell'impatto

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 2 e 3 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.